

COPIA

STUDIO LEGALE BONGI

AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Avverso la sentenza n. 849/13 Sent., n. 6427/ 11 R.G., n. 2437/13 Cron. e n. 1690/13 Rep., pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, il 22.04.2013 e depositata in cancelleria in data 08.05.2013.

*** **

Per la **ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S.** (C.F. P. IVA 02080660265) con sede legale in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV) in persona del socio accomandatario legale rappresentante, Sig. Sandro Dallavalle (C.F. DLLSDR43T30C2070) nato il 30.11.1943 a Castelmassa (RO) e residente in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bonghi del Foro di Benevento (C.F. BNGGRL74S48C957Y) ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Erika Zanierato del Foro di Venezia (C.F. ZNRRKE80D63L736W-PEC:erika.zanierato@venezia.pecavvocati.it) sito in Calle del Sale, 51/3 - 30174 Venezia Mestre (VE) (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al n. di fax 0423 86352 oppure all'indirizzo PEC: avvgabriellabongi@puntopec.it) come da mandato a margine del presente atto

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 849/13 Sent. pronunciata in data 22.04.2013 e depositata in cancelleria in data 08.05.2013, il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile (All. A), rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s. (da ora più brevemente Essedi S.a.s.) contro Andreon Arredamenti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, condannando al contempo "Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s. al pagamento in favore di Andreon Arredamenti S.r.l. e Andreon Francesco delle spese di lite che liquida in € 1.715,00 per competenze edel difensore, oltre IVA e CPA come per legge" (cfr. All. A);

PROCURA SPECIALE
Avv. Gabriella Bonghi, Vi nomino mio difensore e procuratore nel procedimento instaurato con il presente atto.
Mi rappresenterete e difenderete in ogni ulteriore grado e procedura successiva, sia di cognizione che di esecuzione. Espressamente Vi conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti giudizio, proporre domande riconvenzionali, chiamate di terzi in causa, esperire i rimedi previsti dall'art. 395 c.p.c., quietanzare, ritirare atti e documenti in ogni sede giudiziaria, ne\ l mio interesse ed in mio nome e conto.

Nominerete, a Vs. insindacabile giudizio, avvocati e procuratori, in Vs. aggiunta e/o sostituzione. Ritengo fin da ora per rato e confermato il Vsc. operato. Avute le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali. Informato ai sensi dell'art. 4, 3°, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo domicilio presso
**AVV. ERIKA ZANIERATO
IN CALLE DEL SALE, 51/3
VENEZIA - MESTRE (VE)**


Letto, confermato e sottoscritto.
Lì,

Sandro Dallavalle

Tale è la firma

Avv. Gabriella Bonghi

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

- l'impugnata sentenza è ingiusta in fatto ed in diritto e per questo va riformata, per i seguenti

MOTIVI

1) Lo svolgimento dei fatti.

Occorre preliminarmente ripercorrere in breve lo svolgimento dei fatti per una migliore comprensione della vicenda giudiziaria.

Il tutto trae origine dalla sentenza di primo grado n. 1319/2000, provvisoriamente esecutiva, con la quale il Tribunale di Treviso condannava la ditta individuale "Andreon Arredamenti" al pagamento in favore della Essedi s.a.s., della somma di £ 23.480.000, oltre interessi e rifusione spese di lite (fascicolo I° grado, doc. 1).


Avverso la citata statuizione, la ditta Andreon proponeva quindi gravame avanti alla Corte di Appello di Venezia (procedimento n. 2316/01 R.G.).

Con sentenza n. 1330/2004 del 19.05.2004 (dep. 06.08.2004), tuttavia, la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'impugnazione proposta, dichiarando inammissibile il procedimento in grado d'appello, talché la sentenza di primo grado riacquistava efficacia esecutiva (fascicolo I° grado, doc. 2).

A seguito di un accordo stipulato tra i procuratori delle allora legali avversarie, il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti", provvedeva al pagamento rateizzato della somma oggetto della pronuncia di condanna, per l'ammontare complessivo di attuali € 31.357,00, versati in favore della Essedi s.a.s..

Avverso la sentenza della Corte Veneta, il titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti", proponeva ricorso per Cassazione, a definizione del quale la Suprema Corte pronunciava sentenza n. 15728/07 del 23.05.2007, riconoscendo l'inammissibilità dell'appello per un mero vizio formale ("nullità dell'atto di appello

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI


per difetto di procura”), cassava “la sentenza impugnata” e rinviava “alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione” (fascicolo 1° grado, doc. 3);

Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione della causa, soprattutto non vi provvedeva l’allora ricorrente alla Suprema Corte “Andreon Arredamenti Francesco”, ossia l’unica parte che avrebbe avuto un interesse concreto ex art. 100 c.p.c. alla riassunzione del procedimento in parola, posto che era la parte che ne aveva fatto richiesta; chiaramente non vi provvedeva nemmeno la Essedi s.a.s. che, nelle more, veniva integralmente soddisfatta delle proprie pretese creditorie, tanto che aveva presentato un contro ricorso in Cassazione unicamente per opporsi all’istanza di Andreon.

Successivamente a tali eventi, la società Andreon Arredamenti s.r.l., soggetto giuridico estraneo alla vicenda processuale in premessa (come espressamente sancito dalla Suprema Corte in accoglimento della tesi dell’Andreon Francesco) otteneva dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano nei confronti della Essedi S.a.s. il decreto ingiuntivo n. 1347/2009 del 13.08.2009 (fascicolo I° grado, doc. 4), con il quale la società ricorrente deduceva il credito di € 31.357,00 - importo versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 - posta la pretesa sopravvenuta estinzione dell’intero procedimento ex art. 393 c.p.c. e la conseguente natura di indebito oggettivo dei pagamenti effettuati.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta rituale opposizione da parte di Essedi s.a.s. ed instaurata la causa n. 2628/2009 R.G. avanti al Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano (fascicolo I° grado, doc. 5), a definizione della quale veniva emessa sentenza n. 84/13 Sent. depositata in data 27.03.2013,

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

che condannava l'odierna attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Andreon Arredamenti S.r.l. (parte convenuta opposta) e Andreon Francesco (terzo chiamato).


Per la riforma della suddetta sentenza veniva proposto appello da parte della Essedi S.a.s. ed instaurata la causa tutt'ora pendente avanti all'intesta On. Corte d'Appello di Venezia (doc. 26).

Nelle more, in data 16.11.2009, la Andreon Arredamenti S.r.l. otteneva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della quale provvedeva a notificare all'odierna appellante l'atto di precetto datato 18.05.2010 (fascicolo I° grado, doc. 6), l'atto di precetto integrativo datato 03.06.2010 (fascicolo I° grado, doc. 7) e l'atto di precisazione del credito datato 15.06.2010 (fascicolo di I° grado, doc. 8). Sulla scorta dei predetti titoli, quindi, la Andreon Arredamenti S.r.l. in data 19.07.2010 richiedeva pignoramento mobiliare presso la sede della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s., sita in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV), in esecuzione della quale l'Ufficiale Giudiziario assoggettava a pignoramento i beni mobili meglio descritti nel verbale di pignoramento prodotto in primo grado (fascicolo I° grado, doc. 9), per un valore complessivo di € 1.242,00.

Veniva dunque depositata presso la cancelleria del Tribunale di Treviso, istanza di vendita dei beni pignorati da parte della Andreon Arredamenti S.r.l. (fascicolo I° grado, doc. 10), a cui seguiva ordinanza di vendita per il giorno 05.05.2011 presso l'I.V.G. di Treviso (fascicolo I° grado, doc. 11).

Sbalordita della eclatante negazione del proprio accertato credito, la Essedi S.a.s. si opponeva alla procedura esecutiva n. 2930/2010 R.G.Es. depositando in data 28.02.2011 ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nonché in opposizione

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Treviso (fascicolo I° grado, doc. 12). Veniva dunque fissata dal G.E., Dott.ssa Maria Loschi, udienza di comparizione delle parti ex art. 625 c.p.c. per il giorno 27.04.2011, concedendo termine della notifica fino al 15.04.2011, nonché concedendo *“termine per l'inizio del giudizio di merito sino al 14.10.2011”* (fascicolo I° grado, doc. 12).

All'udienza del 27.04.2011, il Giudice dell'Esecuzione si riservava circa la spiegata opposizione, e successivamente *“rilevato che il ricorso in opposizione [...] attiene a motivi di merito della vicenda e per questo non sindacabili da Codesto Giudicante”* non disponeva la sospensione dell'esecuzione (fascicolo I° grado, doc. 13).

Nel frattempo andava deserta l'asta del 05.05.2011 (fascicolo I° grado, doc. 14) e si teneva una seconda asta in data 26.05.2011, questa volta con esito positivo (fascicolo I° grado, doc. 15).


Pertanto, in ottemperanza della citata ordinanza del G.E., con atto di citazione datato 12.10.2011, la Essedi S.a.s. instaurava avanti al Tribunale di Treviso la causa di merito n. 6427/11 R.G., a definizione della quale veniva emessa la sentenza qui impugnata.

*** **

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. – il giudizio di opposizione all'esecuzione.

Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di Prime cure rigettava l'opposizione dispiegata ritenendola inammissibile, posto che *“il debitore che abbia già promosso un giudizio di opposizione alla ingiunzione non possa proporre opposizione per le medesime ragioni, non potendo tale opposizione avere per oggetto questioni attinenti a vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della*

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

decisione che in esso è contenuta”.

È tuttavia, da rilevare che in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'odierna appellante contestava un difetto genetico del titolo esecutivo azionato, atteso che il presunto credito era stato ottenuto e successivamente messo in esecuzione da parte di un soggetto terzo rispetto all'effettivo legittimato attivo, ossia dalla Andreon Arredamenti S.r.l. piuttosto che dal Sig. Francesco Andreon.

Il procedimento esecutivo *de quo*, dunque, è stato promosso da un soggetto in assoluto non legittimato a richiedere l'esecuzione forzata, posta la rilevata carenza di legittimazione attiva.


Malgrado ciò, il Giudice di prime cure ha erroneamente stabilito che *“presupposti necessari perché possa essere riconosciuto un interesse in capo al debitore ad agire ex art. 615 c.p.c. sono le circostanze che nelle more del procedimento esecutivo siano sopravvenuti fatti che abbiano determinato il venire meno della provvisoria esecutorietà del DI ovvero che ricorrano elementi da cui dedurre la inesistenza giuridica del titolo”.*

Contrariamente a quanto si legge nella sentenza oggetto del presente gravame, tuttavia, i motivi di merito possono essere contestati anche in sede di opposizione all'esecuzione, laddove vi sia un difetto originario del titolo azionato grave al punto da renderlo inefficace.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, l'opposizione all'esecuzione investe anche l'*an* delle esecuzioni, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni (Cass. Civ. 6-4-2006, n. 8112; Cass. Civ. 3-8-2005, n. 16262; Cass. Civ. 10-12-2001, n. 15561).

Anche nel caso di specie è del tutto evidente la sussistenza di un difetto originario del titolo esecutivo *de quo*, che è tale da essere rilevato in ogni stato e grado del

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

procedimento, con l'ovvia conseguenza che la sentenza oggetto del presente gravame dovrà essere riformata in accoglimento delle domande già formulate in primo grado.

*** **

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 393 c.p.c. – il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente permanenza dei suoi effetti.

Come già emerso da quanto esposto in narrativa e come chiarisce la documentazione allegata in primo grado, il merito dell'opposizione all'esecuzione in premessa si fondava e si fonda principalmente sulla illegittimità e/o inesistenza del titolo esecutivo medesimo.


Nel caso *de quo*, infatti, la Andreon Arredamenti s.r.l., soggetto del tutto estraneo alle vicende processuali precedenti, affermava il proprio diritto a procedere ad ingiunzione e, quindi, ad esecuzione forzata, asserendo che, a seguito della mancata riassunzione del procedimento di rinvio avanti la Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, l'intero processo si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.

Tale assunto non è tuttavia condivisibile.

La statuizione di cui all'art. 393 c.p.c. - secondo cui la mancata riassunzione entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c. produce l'estinzione dell'intero processo - è infatti indispensabile correlarla con l'art. 310 c.p.c., che dispone: "*l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo*".

Nel caso di specie è evidente come la sola sentenza di merito pronunciata nel corso dell'intero procedimento in esame sia quella emessa in primo grado dal Tribunale di Treviso, mentre, come meglio si dirà nel prosieguo, i giudici aditi nelle successive

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

sedi di gravame risultano essersi pronunciati solo ed esclusivamente nel rito, senza alcuna ingerenza nel merito.


A tal riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata o tardiva riassunzione, deve ritenersi comunque applicabile il disposto dell’art. 310 c.p.c., con la conseguenza che ... conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato”* (cfr. Cass. civ, Sez. II, 15.10.2004, n. 20311).

Anche parte autorevole della dottrina ritiene che le sentenze di merito, seppure non definitive, non siano travolte per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio (in proposito si ricordi SATTA, *Commentario* II, p. 388, afferma che dalla caducazione si salvano le prove raccolte e le sentenze che non vengono pregiudicate dalla sentenza di Cassazione e, in particolare, la sentenza di primo grado confermata o revocata in appello a sua volta cassata dalla Suprema Corte).

Come detto, inoltre, nelle successive fasi del giudizio si statuiva unicamente circa la nullità insanabile dell’atto di citazione in appello per un motivo squisitamente procedurale, ossia per difetto della procura *ad litem*, per essere stata questa rilasciata dal sig. Francesco Andreon, quale legale rappresentante della Andreon Arredamenti S.r.l., parte estranea al processo di primo grado, anziché dal Sig. Francesco Andreon, persona fisica titolare della ditta individuale “Andreon Arredamenti”.

L’unica sentenza di merito emessa nel corso del procedimento, pertanto, è quella di

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI


primo grado pronunciata dal Tribunale di Treviso a favore della Essedi S.a.s., in forza della quale il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, pagava l'importo pari agli attuali € 31.357,00 in favore della Essedi s.a.s..

Anche la Corte di Cassazione, del resto, limitava la propria statuizione circa tale aspetto, accertando, altresì, che per puro scopo informativo veniva indicato il conferimento della ditta individuale Andreon, in S.r.l. e dunque accogliendo il ricorso proposto dall'odierna appellata.

A partire dal ricorso per cassazione, dunque, si è discusso solo ed esclusivamente della nullità del mandato, essendo il thema decidendum della sentenza di cassazione la "nullità dell'atto di appello per difetto di procura", mentre alcuna questione di merito o di legittimità veniva sollevata circa la sentenza di primo grado, con l'ovvia conseguenza che la mancata riproposizione avanti alla Suprema Corte delle doglianze legate alla sentenza del Tribunale di Treviso, abbia comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Come chiarisce in proposito la costante giurisprudenza di legittimità *"la mancata o l'intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinano l'estinzione dell'intero processo (art. 393 c.p.c.), nel senso che questa travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso (non applicandosi l'art. 338 stesso codice, il quale nell'ipotesi dell'estinzione dell'impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata); mentre non può toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento di questo"* (Cass. civ., Sez. I, 30.12.1994, n. 11296; ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 29.09.1988, n. 5279; Cass. civ., Sez. V, 06.12.2002, n. 17372).

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

Malgrado ciò, la sentenza oggetto del presente gravame ritiene che la pronuncia di primo grado *“non è mai passata in giudicato per un motivo tanto semplice quanto dirimente: la sentenza è stata integralmente e tempestivamente impugnata con l'appello”*.

Detto assunto non può ritenersi condivisibile.

Benché in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado sia chiamato a decidere sullo stesso oggetto della sentenza di primo grado limitatamente ai capi ed ai punti impugnati, in considerazione del principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, ritenendosi, in difetto, rinunciate.


Nel caso di specie, non essendo stato riproposto alcun appello avanti al giudice del rinvio e non avendo la precedente sentenza d'appello statuito alcunché sul merito - rilevando unicamente l'inammissibilità dell'impugnazione per un vizio procedurale - non può ritenersi sussistente l'effetto sostitutivo della sentenza della Corte veneziana nei confronti della sentenza del Tribunale di Treviso, che, conseguentemente, è passata in giudicato.

Inoltre, come più volte evidenziato, la sentenza della Corte di Cassazione, pur avendo carattere rescindente, nel caso specifico è frutto di un giudizio inerente una unica questione puramente processuale, mentre qualsivoglia indagine nel merito veniva rimandata alla Corte d'Appello in diversa composizione.

La sentenza di primo grado, dunque, non è stata mai riformata dalle successive statuizioni, le quali - si torna a ripetere - non si sono pronunciate circa il merito della vicenda.

In estrema sintesi è da ritenere che, non essendo mai stata proposta impugnazione nel merito della sentenza di primo grado nelle successive fasi del processo (posto che l'unica impugnazione in fase di appello veniva rigettata dalla Corte Veneziana)

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

la stessa sia passata in giudicato.

A tal riguardo, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che *“atteso l'effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado, la cui pronuncia toglie rilievo, nei limiti del principio "tantum devolutum quantum appellatum", alla decisione di primo grado, come reso palese dall'art. 393 cod. proc. civ. il quale, per il caso di estinzione del processo verificatasi dopo la cassazione, dispone che si estingue l'intero giudizio, laddove l'estinzione del giudizio di appello - verificatasi, cioè, prima della realizzazione del suddetto effetto sostitutivo - può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (art. 310 cod. proc. civ.)”*(Cass. civ., Sez. III, 22.05.2006, n. 11928).


A conclusione di quanto detto, è da sottolineare come sia stato lo stesso Giudice di prime cure a riconoscere *“che la Cassazione annullando la sentenza d'appello e dichiarando ammissibile l'impugnazione con rinvio ha onerato la parte che vi aveva interesse di riassumere la causa al fine di ottenere la sentenza definitiva”* e che pertanto unica parte ad avere un interesse concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c. alla riassunzione della causa in appello fosse proprio la ditta individuale Andreon Francesco.

**** *

Ma vi sono altri aspetti volti a comprovare la vigenza e la vincolatività della sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso n. 1319/2000, erroneamente ritenuta estinta sia da controparte che dal Giudice di prime cure.

Sulla scorta di tale statuizione, infatti, la Essedi s.a.s. ha potuto pignorare la quota sociale detenuta dal sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale “Andreon Arredamenti” e della Andreon Arredamenti s.r.l., pari al 51% della società ECHO s.r.l. di Lignano Sabbiadoro (UD), con successiva instaurazione avanti al Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, della procedura esecutiva n. 207/05 R.G. ES..

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI


L'opposizione alla menzionata procedura esecutiva promossa dal Sig. Andreon mediante ricorso ex art. 615, comma 2 c.p.c., peraltro, veniva rigettata con sentenza n. 33/10 depositata in Cancelleria il 15.03.2010, proprio in virtù dell'esistenza della sentenza di primo grado che nella pronuncia oggetto del presente gravame si afferma essere estinta.

(Al fine di una più puntuale e corretta cognizione della vicenda processuale in commento si rinvia ai documenti n. 17 - 20 del fascicolo di primo grado).

La piena efficacia esecutiva della sentenza di primo grado trova, da ultimo, conferma nella statuizione del Giudice del Registro delle Imprese che, a seguito della nota presentata dal sig. Francesco Andreon all'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine – nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della su citata ECHO s.r.l. – per la cancellazione dal Registro medesimo dell'annotazione del pignoramento gravante sulla quota pari al 51% di cui sopra con sentenza n. 54/11 del 27.05.2011 così disponeva: *"... - rilevato che nella dichiarazione di allineamento del libro soci della società Echo s.r.l. ... non risulta riportato il pignoramento della quota di Andreon ... notificato da Essedi ...; - rilevato che tale mancata indicazione trova la sua origine nell'annotazione riportata nel libro soci in data 30.11.2006, con cui veniva illegittimamente cancellato il predetto pignoramento ...; - rilevato che ... l'esecuzione in questione n. 207/05 è ancora pendente ...; - ritenuto pertanto che il ricorso va accolto, con cancellazione dall'elenco del libro soci e dalla successiva dichiarazione di allineamento della cancellazione del pignoramento della quota detenuta dal socio Andreon ... dispone la cancellazione d'ufficio della predetta iscrizione (cancellazione del pignoramento, n.d.r.) nell'elenco del libro soci e nella dichiarazione di allineamento depositati presso il Registro delle Imprese di Udine"*.

E' ulteriormente assodato così che la sentenza di primo grado n. 1319/2000 emessa

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

dal Tribunale di Treviso è ancora produttiva di effetti poiché passata in giudicato, con la conseguenza che sono privi di ogni fondamento giuridico gli assunti avversari circa il preteso "indebito oggettivo" dei pagamenti effettuati.

Per tali ragioni, la sentenza del Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano dovrà essere riformata.

*** **

4) Sulla legittimazione ad agire della Andreon Arredamenti S.r.l..

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, si invoca, anche in questa sede, la totale assenza di legittimazione attiva della appellata Andreon Arredamenti s.r.l., richiamando integralmente quanto dedotto nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 c.p.c. di primo grado.


Malgrado tale eccezione, preliminare ed assorbente, fosse stata già avanzata in primo grado, il Giudice di prime cure ha omissis qualsiasi pronuncia in tal senso, rigettando l'opposizione in quanto inammissibile.

Il menzionato assunto non è condivisibile e, come detto, viene sconfessato dagli atti e dai documenti dimessi in primo grado.

In merito alla carenza della legittimazione attiva della Andreon Arredamenti S.r.l., si tenga presente che la Suprema Corte, nella parte motiva della sentenza in atti (fascicolo I° grado, doc. 3) riferisce in modo chiaro che l'intero giudizio si è sempre svolto tra la Essedi S.a.s. ed il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti di Andreon Francesco", in relazione alla sentenza di primo grado n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso e sulla base della quale l'odierna controparte "costruisce" la tesi dell'indebito oggettivo.

Sottolinea altresì la Cassazione che la trasformazione della ditta Andreon Arredamenti da ditta individuale in s.r.l. era stata posta in evidenza "a mero scopo

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

informativo”, mentre la causa “era proseguita nei confronti del medesimo Andreon” quale persona fisica titolare della ridetta ditta.


Il diritto azionato, dunque, è riferibile esclusivamente alla ditta individuale Andreon Arredamenti e conseguentemente al Sig. Francesco Andreon, mentre resta esclusa qualsivoglia legittimazione della Andreon Arredamenti S.r.l.

Si tiene a precisare peraltro come sia stata la stessa controparte a confermare la legittimazione esclusiva proprio in capo alla ditta individuale Andreon Arredamenti di Francesco Andreon in sede di ricorso per Cassazione datato 05.10.2005, fondando il motivo principale di gravame avverso la sentenza di appella proprio su *“la circostanza che di un mero errore materiale si tratta e che nessuna confessione o incertezza possa dallo stesso concretamente derivare...contrariamente a quanto riferito dalla Corte d'Appello, è confermata peraltro dall'assenza, in corrispondenza della sottoscrizione di Andreon Francesco, di alcun timbro riferibile alla SRL nel frattempo costituita e succeduta alla ditta individuale, ma sempre rimasta estranea al rapporto processuale tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio”* (fascicolo I° grado, doc. 25).

Tale legittimazione esclusiva in capo al Sig. Francesco Andreon esclude in maniera chiara ed incontrovertibile alcuna legittimazione attiva in capo alla Andreon Arredamenti S.r.l., con la conseguenza che la statuizione in tal senso della Suprema Corte andrà tenuta in debito conto ex art. 393 c.p.c. anche in tale sede del procedimento.

Il difetto di legittimazione attiva della Andreon Arredamenti S.r.l. ad ottenere il titolo esecutivo su cui l'esecuzione forzata si fonda deve dunque essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – e dunque anche in questa sede – oltre al fatto che, nel caso specifico, è altresì sussistente il difetto di legittimazione ad agire, dunque una condizione dell'azione, imprescindibile per

STUDIO LEGALE BONGHI




STUDIO LEGALE BONGHI

conseguire dal Giudice qualsivoglia decisione di merito.

La Andreon Arredamenti S.r.l., infatti, non godendo di alcun diritto di ripetere le somme asseritamente conseguite dalla Essedi S.a.s. quali indebito oggettivo, si è abusivamente ed illegittimamente insinuata nella vicenda processuale e sostanziale in essere tra le due controparti originarie, arrivando a sostituirsi all'unico e solo titolare del diritto sostanziale sotteso, il Sig. Francesco Andreon, chiedendo al suo posto l'emissione del decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano.

A sostegno di quanto esposto, è da richiamare numerosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che in più occasioni ha chiarito come *"il difetto di legittimazione attiva – rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi – sussiste quando l'attore ovvero il convenuto non risultino essere i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, possono promuovere l'azione e nei cui confronti può essere esercitata ed attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea della regolarità formale del contraddittorio"* (Trib. Bologna Sez. II, 21.09.2011); ed ancora *"il difetto di legittimazione, questione di natura strettamente processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere valutato sempre e solo in base alla prospettazione attorea della questione ricorrendo, in particolare, qualora lo stesso prospetti come proprio il diritto appartenente ad un soggetto diverso, ovvero qualora pretenda una pronuncia nei confronti di un soggetto che sia estraneo al rapporto che lo stesso deduce in giudizio"* (Trib. Belluno, 15.03.2010); ed ancora *"secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 11 novembre 2011 n. 23568) il difetto di legittimazione attiva (o passiva) è questione che è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità a condizione che non si sia formato il giudicato interno sulla sua esistenza"* (Cassazione n. 6742/2012).

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

*** **

5) Sul riconoscimento di debito da parte dell'esecutata.

Come abbondantemente chiarito già in primo grado di giudizio, nel decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, la Andreon Arredamenti S.r.l. asserisce di essere creditrice della Essedi S.a.s. delle somme versate in virtù della summenzionata sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso, ritenute alla stregua di indebito posta la presunta estinzione del procedimento stesso per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio (fascicolo I° grado, doc. 4).

Tale assunto non può tuttavia ritenersi condivisibile, posto che i pagamenti effettuati in favore della Essedi S.a.s. venivano disposti dal Sig. Francesco Andreon – persona fisica diversa dalla Andreon Arredamenti S.r.l. che, come detto, è soggetto del tutto estraneo alla vicenda giuridica e processuale in premessa.

Quanto detto viene ulteriormente comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nelle more della vicenda giudiziaria, già dimessa nel primo grado di giudizio (fascicolo I° grado, doc. 23 e 24) e stante il dichiarato conferimento della ditta individuale “Andreon Arredamenti di Andreon Francesco” nella Andreon Arredamenti S.r.l., il pagamento veniva effettuato da quest'ultima quale società conferitaria subentrata alla ditta individuale in tutti i rapporti attivi e passivi, dichiarandosi altresì debitrice in solido.

La Essedi S.a.s., tuttavia, nell'accettare i pagamenti in ottemperanza alla richiamata sentenza di primo grado, lo imputava espressamente al Sig. Francesco Andreon, non certo alla Andreon Arredamenti S.r.l. (*“ci spiace che la risposta alla nostra ultima missiva, a Lei personalmente indirizzata, ci sia pervenuta invece dalla ditta, la quale pretende di sostituirsi a Lei perché è obbligata solidalmente”* e *“Le raccomandiamo di seguire alla lettera la prescrizione della sentenza di primo grado...che individua nella ditta individuale e quindi*

STUDIO LEGALE BONGHI

Via Erizzo, 136/A

Via Annunziata Vecchia snc


31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studiolegalebonghi@gmail.com

Tel. e Fax 0423.86352

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462



STUDIO LEGALE BONGHI

nella Sua persona il soggetto parte in causa ed obbligato...al pagamento"). Tale circostanza, del resto, veniva confermata dal medesimo Sig. Andreon nel ricorso per Cassazione (fascicolo I° grado, doc. 25), di tal che è evidente che i pagamenti sono stati effettuati dal Sig. Andreon persona fisica, a nulla rilevando se per tramite della ditta individuale ovvero della S.r.l.

Anche per tali ragioni, la sentenza oggetto del presente gravame dovrà essere riformata in accoglimento delle istanze formulate dall'appellante e già dispiegate nel primo grado di giudizio.

**** **


Con tali premesse pertanto, la ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

- la **ANDREON ARREDAMENTI S.R.L.** (P.IVA 02286420266), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Santa Lucia di Piave (TV), via A. Volta n. 20/22, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6; a comparire avanti la Corte d'Appello di Venezia, sezione designanda, per l'udienza che ivi sarà tenuta il giorno **24 marzo 2014, ore 9.00 e ss.**, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 849/13 Sent. pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, il 22.04.2013 e depositata in cancelleria in data 08.05.2013, accogliere il presente appello e di conseguenza l'opposizione all'esecuzione spiegata in primo grado, in particolare:

IN VIA PRELIMINARE

Si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in questa sede impugnata, stante il *fumus boni iuris* delle ragioni dell'appello esposte in narrativa, nonché il *periculum in mora*, posto che una nuova esecuzione forzata comporterebbe danni irreparabili all'appellante, economicamente provata dalle azioni esecutive fino ad ora subite così come indicate in narrativa.


ANCORA IN VIA PRELIMINARE:

Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva della Andreon Arredamenti S.r.l. ad ottenere il D.I. n. 1347/09 del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano nei confronti della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s., in virtù del quale è stata promossa l'azione esecutiva n. 2930/2010 R.G. Es. avanti al Tribunale di Treviso, dichiararsi l'inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti S.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi S.a.s. e, per l'effetto, condannare ex art. 96 c.p.c., la medesima Andreon Arredamenti S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni subiti dalla Essedi S.a.s., che si quantificano in € 3.582,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, anche in via equitativa.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio in giudicato della

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

sentenza n. 1319/2000, emessa in data 13.07.2000 dal Tribunale di Treviso, accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza in favore di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. non hanno natura di indebito oggettivo; parimenti ed in conseguenza di ciò, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti S.r.l. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Essedi S.a.s. con l'istaurazione del procedimento esecutivo n. 2930/2010 R.G. Es. del Tribunale di Treviso, condannare ex art. 96 c.p.c., la medesima Andreon Arredamenti S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Essedi S.a.s., che si quantificano in € 3.582,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, da determinarsi anche in via equitativa.

IN OGNI CASO

Accertata la mala fede e/o colpa grave della Andreon Arredamenti S.r.l. nel procedere mediante esecuzione forzata ai danni di Essedi Studio Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s per i motivi di cui in narrativa, condannare l'appellata al risarcimento in favore di parte appellante di ogni pregiudizio subito a causa ed in conseguenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa la condanna alle spese per il doppio grado di giudizio, a norma dell'art. 96 c.p.c.


Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per il doppio grado di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Depositano:

A) copia autentica sentenza impugnata n. 849/13 Sent. depositata in cancelleria in

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

data 08.05.2013;

B) Fascicolo relativo al giudizio di primo grado.

Si deposita altresì, riprendendo dalla originaria numerazione:

26) Atto di appello avverso sentenza n. 84/13 Sent. del Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna.

Ai sensi dell'art. 9 L.488/99 e seguenti modifiche si dichiara che il valore della controversia è di € 3.582,00 e che pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 127,50.

Con osservanza.

Crocetta del M.llo-Venezia, li 14.10.2013.

Avv. Gabriella Bonghi

STUDIO LEGALE BONGHI

Via Erizzo, 136/A

Via Annunziata Vecchia snc

31035 CROCCETTA DEL MONTELLO (TV)

82016 MONTESARCHIO (BN)
E-mail: studiolegalebongi@gmail.com

Tel. e Fax 0423.86352

Tel. e Fax 0824.831576
P. IVA 01348380625

Cell. 333.2609462